



Decreto Dirigenziale n. 120 del 17/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI NAPOLI (NA) - SEDE "R" - RICONOSCIMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' "FARMACIA MAIONE S.N.C.DEI DOTTORI MAIONE ANNALISA E MAIONE MARCO".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 68, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 30.01.2017, la Società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale, "Farmacia Candilio S.a.s. del dr. Maurizio Candilio", dei dottori: Maurizio Candilio, farmacista, nato a Napoli il 19.06.1962, e domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al Viale Pace, nr. 5 – c.f. CND MRZ 62H19 F839S, e Annalisa Maione, farmacista, nata a Nola (NA) il 18.08.1982, e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA), Via Flauti, nr. 16, c.f. MNA NLS 82M58 F924L, è stata autorizzata a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia, sede farmaceutica "R", della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), con esercizio ubicato alla Via A.C. De Meis, nr. 647, la cui amministrazione della società, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, sono attribuite al socio Maurizio Candilio, che assume anche la carica di socio accomandatario, mentre, la dott.ssa Annalisa Maione assume la qualifica di socio accomandante. La società ha sede legale in Napoli (NA), alla Via A.C. De Meis, nr. 647. La direzione tecnico – professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 475/1968, della farmacia è affidata al socio dott. Maurizio Candilio;

VISTI

l'istanza presentata dai dottori Annalisa Maione e Marco Maione, acquisita in data 07.02.2017 al prot. nr. 0084204 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, il riconoscimento del trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico, sito nell'ambito della sede "R" del Comune di Napoli (NA), ubicata alla Via A.C. De Meis, nr. 647, dal cedente "Farmacia Candilio S.a.s. del dr. Maurizio Candilio", al cessionario Società "Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco";

copia dell'atto notarile redatto dal dott. Cristiano Di Maio, Notaio in Castellammare di Stabia (NA), dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 03.02.2017, repertorio nr. 4109, raccolta nr. 2619, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA), il 06.02.2017 al nr. 1084, Serie 1/T, mediante il quale la dott.ssa Annalisa Maione, farmacista e, il dott. Marco Maione, farmacista, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco". Con lo stesso atto notarile il dott. Maurizio Candilio, farmacista, nato a Napoli il 19.06.1962, e domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al Viale Pace, nr. 5 – c.f. CND MRZ 62H19 F839S, socio accomandatario, amministratore unico e legale rappresentante della Società "Farmacia Candilio S.a.s. del dr. Maurizio Candilio", cede e, trasferisce alla costituenda società, "Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco", la titolarità della farmacia urbana, sede farmaceutica "R", del Comune di Napoli (NA), con l'annessa azienda commerciale, la cui amministrazione e rappresentanza legale sono affidate ad entrambi i soci, Annalisa Maione e Marco Maione. La società ha sede legale in Napoli (NA), alla Via Angelo Camillo De Meis, nr. 647;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Annalisa Maione, farmacista, nata a Nola (NA) il 18.08.1982, e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Flauti, nr. 16 - c.f. MNA NLS 82M58 F924L, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 7485 dal 30.01.2007;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale Il dott. Marco Maione, farmacista, nato a Nola (NA) il 03.07.1984, e residente in Pollena Trocchia (NA), alla Via Cavour, nr. 103 - c.f. MNA MRC 84L03 F924V, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 9182 dal 31.01.2013;

DATO ATTO

che la suindicata documentazione è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

RITENUTO

di poter autorizzare il trasferimento della titolarità (Titolo e Azienda) della farmacia urbana sede farmaceutica "R" della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), in favore della Società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco", dei dottori Annalisa Maione, farmacista, e Marco Maione, farmacista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della G.R.C.” pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;
VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;
VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;
VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;
VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;
VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”;
VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto, che, con atto notarile, redatto dal dott. Cristiano Di Maio, Notaio in Castellammare di Stabia (NA), dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 03.02.2017, repertorio nr. 4109, raccolta nr. 2619, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA), il 06.02.2017 al nr. 1084, Serie 1/T, mediante il quale la dott.ssa Annalisa Maione, farmacista e, il dott. Marco Maione, farmacista, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco”. Con lo stesso atto notarile il dott. Maurizio Candilio, farmacista, nato a Napoli il 19.06.1962, e domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al Viale Pace, nr. 5 – c.f. CND MRZ 62H19 F839S, socio accomandatario, amministratore unico e legale rappresentante della Società “Farmacia Candilio S.a.s. del dr. Maurizio Candilio”, cede e, trasferisce alla costituenda società, “Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco”, la titolarità della farmacia urbana, sede farmaceutica “R”, del Comune di Napoli (NA), con l'annessa azienda commerciale;

di autorizzare la Società in nome collettivo, meglio denominata, “Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco”, con sede legale in Napoli (NA), alla Via Angelo Camillo De Meis, nr. 647, dei dottori Annalisa Maione, farmacista, nata a Nola (NA) il 18.08.1982, e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Flauti, nr. 16 - c.f. MNA NLS 82M58 F924L , e Marco Maione, farmacista, nato a Nola (NA) il 03.07.1984, e residente in Pollena Trocchia (NA), alla Via Cavour, nr. 103 - c.f. MNA MRC 84L03 F924V, a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia, sede farmaceutica “R” della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), con esercizio ubicato alla Via A.C. De Meis, nr. 647, la cui amministrazione e rappresentanza legale sono affidate ad entrambi i soci, Annalisa Maione e Marco Maione. La società ha sede legale in Napoli (NA), alla Via Angelo Camillo De Meis, nr. 647. La direzione tecnico – professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 475/1968, della farmacia è affidata al socio dott. Marco Maione;

di revocare, contestualmente, il Decreto Dirigenziale nr. 68, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 30.01.2017, con il quale la Società “Farmacia Candilio S.a.s. del dr. Maurizio Candilio”, è stata autorizzata a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma

6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia, sede farmaceutica "R", della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA);

di precisare che, il rappresentante legale della Società "Farmacia Maione S.n.c. dei dottori Maione Annalisa e Maione Marco", entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento dovrà inviare lo statuto della società ed ogni successiva variazione alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all'Assessore alla Sanità della regione Campania, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1991, nr. 362;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Napoli (NA);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama